

La nostra associazione opera in provincia di Lucca (Toscana) nel settore della tutela ambientale. Tra i temi di cui ci occupiamo è compresa anche la gestione dei rifiuti urbani. Molti dei nostri soci fanno parte anche del movimento Zero Waste Italy. Recentemente la Regione Toscana ha varato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifiche Siti inquinati (**PRB**) / Piano Regionale per l'Economia circolare (**PREC**) per il quale è previsto che singoli cittadini ed associazioni possano presentare osservazioni, cosa che la nostra associazione ha puntualmente fatto.

A tal proposito intendiamo portare a Vostra conoscenza quali sono le linee di indirizzo redatte dalla Regione Toscana in tema di criteri localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti. È infatti nostra convinzione che la Regione Toscana si stia muovendo in palese contraddizione dei principi stabiliti dalla normativa europea. Nel documento di piano denominato “**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale**” si fa riferimento esplicito al principio DNSH. Al capitolo 9.4 si legge infatti

«Il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH) è definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 ed esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).»

Si afferma quindi che: *«L'analisi fornisce gli elementi atti a dimostrare che il PREC contribuisce in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia" all'art.9 (Obiettivi ambientali)»*

Tra gli obiettivi citati si notano in particolare i seguenti:

«4. la transizione verso un'economia circolare: l'attuazione del Piano non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento: l'attuazione del Piano non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.»

Come abbiamo già fatto notare nelle nostre osservazioni inviate a Regione Toscana, il Regolamento UE 852/2020 è molto chiaro. Ad esempio al considerando 34 si legge *«Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti **criteri uniformi** per determinare se un'attività economica **fornisca un contributo sostanziale all'obiettivo**. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nei casi in cui le attività economiche che ne beneficiano danneggiano l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale.»*

Quando poi il Piano Regionale passa dai principi generali alla loro applicazione concreta, mostra a nostro avviso una insanabile incoerenza. Nel documento di piano denominato “**Relazione piano regionale di gestione dei rifiuti**” al capitolo 18 vengono indicati i criteri di localizzazione per gli impianti di gestione dei rifiuti. Al paragrafo 18.1.13 si legge: *«Alle seguenti casistiche **non si applicano i criteri escludenti di localizzazione di cui al presente capitolo 18:***

[...]

8. localizzazione dell'impianto in area con destinazione urbanistica industriale/produttiva;

9. localizzazione di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti all'interno di impianti produttivi esistenti diversi dalla gestione dei rifiuti, che, nella prospettiva dell'economia circolare, siano finalizzate al recupero dei rifiuti nel ciclo industriale, sia che provengano dall'esterno sia che si configurino come scarti dello stesso ciclo industriale;»

Al di là del fatto che i criteri escludenti previsti dal nuovo Piano sono più ridotti rispetto a quelli attualmente vigenti (scompare, ad esempio, il vincolo di 500 mt. di distanza minima degli impianti dai centri abitati, che nel nuovo piano è previsto per le sole discariche), appare evidente come il Piano regionale richiami i principi della normativa europea, a cui dice di volersi uniformare, salvo poi, in altro documento, vanificare totalmente quegli stessi principi, mettendo sullo stesso livello concetti che dovrebbero avere livelli di importanza assai diversi.

La semplice destinazione urbanistica di un'area (destinazione industriale) può avere un rilievo tale da bypassare il principio DNSH del regolamento UE 852/2020?

Può il principio DNSH essere ignorato soltanto perchè un'impianto è situato in un'area industriale? Siamo davvero propensi a credere che le intenzioni alla base della normativa europea siano state ben altre e che la Regione Toscana ne stia stravolgendo totalmente il senso.

Un documento siffatto non genera forse confusione nella sua interpretazione, al punto da perdere completamente la sua efficacia, appunto, di strumento di programmazione?

Gradiremmo in tal senso un Vostro parere riguardo ai documenti programmatici disponibili al link <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/147003704/Piano27sett2023.zip> (che allegiamo per praticità).